

Roma, 12 giugno 2018
Prot. n. 53/18

Via PEC ram@pec.bancaditalia.it

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 ROMA

Oggetto: consultazione sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, controlli e procedure antiriciclaggio.

L'Assoreti, nel ringraziare per l'opportunità concessa di poter esprimere considerazioni in merito alle novità contenute nei documenti di consultazione relativi alle materie in oggetto, desidera esprimere apprezzamento per l'impianto complessivo e soffermare l'attenzione solo su alcuni specifici punti sui quali appaiono opportuni dei chiarimenti ad opera di codesta spettabile Autorità.

1. "Validazione" dell'assegnazione del cliente ad una classe di rischio.

Nel Documento recante le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela si prevede *ex novo* che *"in ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio debba essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico"*.

Tale previsione sembra avere lo scopo di assicurare la coerenza del profilo di rischio elaborato automaticamente dal sistema informatico con le conoscenze che l'intermediario abbia del cliente. L'intermediario, per altro, dovrebbe poter conservare la propria autonomia nello stabilire le modalità organizzative e procedurali attraverso cui realizzare il suddetto scopo nei diversi contesti operativi. Tale autonomia risulterebbe, invece, fortemente compressa qualora il concetto di "validazione" usato nella disposizione sopra citata dovesse essere inteso come espressione dell'esigenza di una verifica di ogni profilo – e di ogni cambiamento di profilo – da parte delle strutture centrali dell'intermediario.



Avendo specifico riguardo al caso, che più direttamente interessa le Società aderenti all'Assoreti, in cui la relazione con il cliente sia intermediata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, si osserva che l'assegnazione e il monitoraggio del profilo del medesimo cliente avvengono già sulla base di una procedura informatica messa a disposizione dall'intermediario, integrata dalle conoscenze dirette che il consulente finanziario abbia del cliente nell'ambito di una relazione duratura di carattere fiduciario. In tal caso apparirebbe ridondante la previsione – ove questo fosse l'intento – di una procedura di validazione di ogni profilo e di ogni cambiamento di profilo per tutti i clienti da parte di una struttura centrale dell'intermediario che non gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la clientela né intrattiene con essa alcun tipo di relazione.

A ciò va aggiunto che, statisticamente, le anomalie che si riscontrano nell'operato dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede riguardano non tanto il processo di definizione del profilo quanto il censimento dei dati che ne è alla base. Al fine di rimuovere tali anomalie gli intermediari stanno compiendo un'opera importante ed efficace di sensibilizzazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al tema della prevenzione del rischio di riciclaggio, attraverso una continuativa attività di formazione e di informazione; stanno istruendo tali consulenti finanziari a reperire ogni utile informazione sui clienti tramite i motori di ricerca del *web* (es., *google*) e le altre banche dati messe eventualmente loro a disposizione, nonché a comunicare ogni elemento di sospettosità utile ai fini delle valutazioni del responsabile SOS; al contempo, effettuano controlli sul loro operato, a campione e in occasione di specifici eventi.

In tale contesto, l'eventuale imposizione di una verifica acritica ed astratta di ogni profilo e di ogni cambiamento di profilo da parte delle strutture centrali dell'intermediario darebbe esiti assai modesti rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto tale verifica si baserebbe comunque, per lo più, sui dati del cliente così come sono stati censiti dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. E ciò, a fronte di costi ingenti per l'intermediario, il quale dovrebbe gestire, nelle realtà di più rilevanti dimensioni, centinaia di migliaia di cambiamenti di profilo ogni anno, destinandovi più risorse aggiuntive a tempo pieno.

Considerando, infine, che negli Orientamenti congiunti delle tre ESAs in materia (JC 2017 37) non sembra rinvenirsi alcun riferimento all'esigenza di una validazione dei profili di rischio da parte dell'intermediario come requisito aggiuntivo nel processo di profilazione della clientela, si auspica che codesta Autorità, in ossequio anche ai principi di efficienza e di proporzionalità della regolamentazione, possa non imporre la "validazione" dei profili di rischio assegnati alla clientela e prevedere, se mai, l'approvazione dei criteri e delle logiche sottostanti all'attribuzione di tali profili, da sottoporre poi a revisione periodica alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione delle relative tecniche.

Su tale rilevante aspetto si manifesta, comunque, la propria più ampia disponibilità ad ogni forma di collaborazione al fine di verificare, anche



congiuntamente a codesta Autorità, le soluzioni più efficienti alla luce di un'effettiva analisi costi-benefici.

2. Procedure in merito alla perdita dello *status* di PEP.

Nella Parte IV, Sezione V, del Documento di consultazione sull'adeguata verifica della clientela si introduce l'obbligo degli intermediari di affidare ad un alto dirigente la decisione, oltre che sull'avvio e sulla prosecuzione del rapporto continuativo con persone politicamente esposte (PEP), anche sull'eventuale successiva perdita dello *status* di PEP e sulla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

La previsione di tale autorizzazione ha un impatto sulle attuali procedure dell'intermediario che non sembra compensato da effettivi benefici in termini di contrasto del riciclaggio, almeno per la rigidità con cui è prevista.

Attualmente, le procedure normalmente adottate dagli intermediari già contemplano la possibilità che una persona che perda lo *status* di PEP continui ad essere sottoposta ad obblighi rafforzati di adeguata verifica anche dopo il decorso di un anno da tale perdita, ogni qual volta si riscontrino in capo ad essa altri fattori di rischio alto di riciclaggio (ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali per vicende corruttive insorte durante il mandato "politico").

Appare invece oneroso imporre ad un alto dirigente di effettuare una valutazione circa l'opportunità di attenuare il rischio di riciclaggio indistintamente nei confronti di tutte le *ex* PEPs per il solo fatto che abbiano perso tale *status*, peraltro da almeno un anno.

In quest'ottica non sembra casuale che i menzionati Orientamenti congiunti delle tre ESAs non contemplino l'autorizzazione dell'alto dirigente per la perdita dello *status* di PEP (par. 52). Nella prospettiva, allora, anche di un'equiparazione degli ordinamenti, e considerato altresì il maggior onere che già deriva agli intermediari italiani dalla più ampia estensione della nozione di PEP contenuta nel d.lgs. n. 231/2007 rispetto a quella dettata dalla IV Direttiva antiriciclaggio, si auspica che codesta Autorità possa non rendere obbligatoria l'autorizzazione alla perdita dello *status* di PEP da parte di un alto dirigente, rimettendo la relativa decisione alla valutazione delle strutture centrali dell'intermediario, anche col supporto di specifiche informazioni e notizie disponibili su *infoprovider*.

3. Effetti dell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica nei confronti dei clienti.

L'art. 42, comma 1, d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati "*si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero*



proseguire il rapporto ... e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF”.

Nel Documento di consultazione sull’adeguata verifica della clientela in più passaggi si prevede invece, con una diversa terminologia, che l’intermediario debba in tal caso “*porre fine al rapporto*” (v. pp. 10, 16 e 19)¹.

Nel rispetto del dettato legislativo si ritiene allora quest’ultima locazione dovrebbe essere intesa nel senso che gli intermediari, quando non riescano ad effettuare l’adeguata verifica, debbano astenersi dal proseguire il rapporto, congelando i relativi fondi e inibendo qualsiasi tipo di operatività al cliente, senza dovere necessariamente chiudere il rapporto e liquidare di conseguenza gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente.

Del resto, rischierebbe di essere arbitraria la condotta dell’intermediario che, per porre fine al rapporto, dovesse vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente in assenza di una norma di legge che la imponga (quale era quella contenuta nell’abrogato art. 23, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 231/2007)²; e ciò, in ipotesi, anche contro la volontà del cliente che preferisse invece mantenere l’investimento negli strumenti finanziari, o comunque nelle situazioni in cui fosse impossibile ottenere istruzioni dal cliente per essersi questi reso al momento irreperibile (salva, naturalmente, la valutazione in tali casi se effettuare la segnalazione di operazioni sospette).

L’astensione dal proseguire il rapporto dovrebbe implicare, piuttosto, l’impedimento al cliente di compiere ulteriori operazioni e la restituzione al medesimo dei fondi di sua pertinenza secondo le istruzioni che dovesse impartire ovvero, in difetto, il congelamento dei fondi sino a nuove istruzioni del cliente o sino a quando non maturino le condizioni per la devoluzione delle disponibilità finanziarie al Fondo per i rapporti dormienti, secondo le modalità stabilite dalla relativa disciplina (art. 1, commi 345 ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266; art. 4, d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116).

In tal senso è già chiara la posizione dell’Ivass, che nel coevo Documento di consultazione n. 4/2018 sulla medesima materia ha previsto che “*nel caso l’impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, le imprese si astengono dallo stipulare modifiche contrattuali, dall’acceptare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi*

¹ Nell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, si prevede che i soggetti obbligati “*pongono fine al rapporto*” soltanto in relazione a specifici casi in cui gli intestatari del rapporto siano società fiduciarie, trust o società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

² La norma abrogata prevedeva espressamente la restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti finanziari e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza, “*liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso*” (art. 23, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 231/2007).



beneficiari” (art. 42, comma 2), con ciò presupponendo il congelamento e non la chiusura del rapporto.

Si auspica, pertanto, che codesta Autorità condivida quanto sopra esposto e, di conseguenza, modifichi, per maggiore chiarezza, i termini usati nel proprio Documento di consultazione, prevedendo che l’intermediario debba, all’occorrenza, “astenersi dal proseguire il rapporto”, in luogo di “porre fine al rapporto”.

..*

Si rimane a disposizione per ogni desiderata collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Marco Tofanelli